



Comune Di San Piero Patti

Città Metropolitana di Messina

Piazza A. De Gasperi n. 1

Tel. 0941 661388 - Fax 0941 669114

PEC.: protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it

AREA TECNICA

RELAZIONE TECNICA

**Aggiornamento catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (catasto incendi) anno 2024
– art. 10, comma 2, L 353/2000**

PREMESSE

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art 10 della L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2007 n. 3624, il Comune di San Piero Patti con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/01/2008, ha istituito il Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco di questo comune per l'annualità 2007, così come elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Con il presente lavoro si intende aggiornare il catasto delle aree percorse dal fuoco relativamente all'anno 2024. Prima di esaminare nel dettaglio la procedura operativa seguita, si rende opportuno richiamare i principali riferimenti legislativi nazionali e regionali che regolano la materia degli incendi boschivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il riferimento normativo dell'argomento trattato va inquadrato nella Legge 21/11/2000, n.353, legge quadro in materia di incendi boschivi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000. Le disposizioni contenute nella suddetta norma sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. La suddetta norma prevede che le Regioni approvino un piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e direttive che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delegato avrebbe dovuto approvare entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della suddetta legge. L'art. 10, comma 2 della L. 353/2000 prevede che i comuni, entro 90 giorni dalla data di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente.

Con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 Aprile 2012, il Presidente della Regione Sicilia ha adottato il "Piano Forestale Regionale 2009/2013" (PFR) con annessi "Inventario Forestale" e "Carta Forestale Regionale ", oltre alle sopra dette perimetrazioni, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, sono considerate "aree boscate e pascoli" le aree classificate come "boschi", "formazioni forestali rade", "aree boscate temporaneamente prive di copertura", nonché "praterie, pascoli, incolti e frutteti abbandonati" ed "arbusteti", riportate nella "Carta Forestale Regionale Siciliana – Classi inventariali".

DIVIETI E PRESCRIZIONI

L'art. 10, comma 2 della L. 21/11/2000, n. 353, stabilisce che i Comuni provvedano a censire tramite il Catasto Incendi, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte del Corpo Forestale dello Stato. I comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi, e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree. L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

L'art. 10, comma 1 della citata legge, inoltre prevede che nei soprassuoli indicati negli elenchi e nelle planimetrie si applichino i sottoindicati divieti:

- **Per un periodo di 15 anni** dalla data dell'incendio, le aree boscate ed i pascoli interessati dall'incendio non possono avere una destinazione urbanistica diversa da quella esistente prima dell'incendio. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita dei terreni e degli immobili interessati dall'incendio, stipulati entro il suddetto termine di 15 anni, deve essere espressamente richiamato il vincolo di che trattasi, pena la nullità dell'atto;
- **per un periodo di 10 anni** dalla data dell'incendio sui soprassuoli interessati è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici;
- **per un periodo di 10 anni**, limitatamente alle zone boscate percorse da incendi, è vietato altresì il pascolo e la caccia;
- **per un periodo di 3 anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- **per un periodo di 5 anni** sui predetti soprassuoli sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 7

Come previsto dalla Legge, il Catasto incendi deve essere aggiornato ogni anno e in tale occasione si deve procedere ad eliminare le aree per le quali sono scaduti i vincoli precedentemente imposti.

METODOLOGIA DI LAVORO

Il comma 2 dell'art.10 della L.m.353/2000 prevede che i Comuni possano creare il Catasto Incendi servendosi del supporto del Corpo Forestale dello Stato o regionale e delle informazioni relative agli incendi, raccolte dal Corpo Forestale ed elaborate dal sistema informativo della montagna. Il Servizio Tecnico Urbanistico al fine di procedere all'individuazione su base planimetrica e alla elaborazione degli elenchi, relativi alle aree percorse dagli incendi, interessanti il territorio comunale, ha estrapolato dal sistema messo a disposizione dal Corpo Forestale (SIF) i dati relativi alle aree percorse da incendi nel territorio del Comune di San Piero Patti. I dati inseriti risultano strutturati in apposite schede riferite all'anno 2024. In ogni scheda viene riportata la località interessata dall'incendio.

La percentuale di superficie interessata dall'incendio non è riportata sulle schede ma in un apposito elenco, in cui sono individuate per ogni singolo incendio, la percentuale di superficie interessata, e i dati catastali, Foglio e Mappale, delle aree percorse in tutto o in parte dall'incendio.

L'insieme delle planimetrie e degli elenchi, oltre che della presente relazione, costituiscono il Catasto Incendi del Comune di San Piero Patti aggiornamento al 2024 che verrà pubblicato secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma, al fine di poterlo rendere esecutivo ed efficace a tutti gli effetti di legge.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il non rispetto dei divieti imposti dalla legge 353/2000 sulle aree percorse da incendi boschivi rappresentate nel Catasto Incendi del Comune di San Piero Patti, fa scattare ai sensi dell'art. 10 comma 3 della medesima legge, diverse sanzioni a seconda delle diverse trasgressioni ai divieti citati nel punto 2: Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a euro 45,00 e non superiore a euro 90,00 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300,00 e non superiore a euro 600,00.

Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di

incendio. Per le trasgressioni ai richiamati divieti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte al punto successivo.

In caso di trasgressioni ai divieti di cui al precedente punto da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al medesimo punto, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n.349 sul diritto del risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo.

Si allegano:

A. Tabella riepilogativa elenco incendi 2024;

B. Elaborati Grafici delle Particelle percorse dal fuoco.

San Piero Patti, 03/09/2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
FIRMATO DIGITALMENTE
Ing. Celeste Coppola